

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Seduta C.N. 22/05/2019

Delibera n. -19- Atto di designazione del Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 – Determina a contrarre: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ALL. 3).

Il Consiglio,

- udita la relazione del Dirigente, dott.ssa Laudati;
- richiamate le delibere:

- n. 42 del 29/05/2018, riguardante l'adozione di provvedimenti per l'adeguamento alla normativa comunitaria vigente, di cui al Regolamento UE 2016/679, ed alla normativa nazionale allora ancora in iter di approvazione;
- n. 27, del 31/10/2018, con cui era stata rinviata la nomina del "Data Protection Officer (DPO)" o "Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)" per il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, all'esito dell'attività di analisi da parte della società Avvera s.r.l., a ciò incaricata con delibera n. 26 del 31/10/2018;

- visti:

- il documento di analisi prodotto dalla società Avvera S.r.l. del 25/03/2019, dal titolo "Modello Organizzativo Privacy", da cui emerge che, attesa la natura pubblica del CNGeGL, lo stesso debba dotarsi obbligatoriamente della figura del DPO, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 (ALL. 3);
- la brochure informativa della medesima società datata 31/10/2018, la quale offre servizi in materia di "data protection", con riferimento, in particolare, allo svolgimento della funzione di DPO ai sensi della vigente normativa europea ed italiana in materia, al costo di euro 14.000,00 (oltre IVA), quale canone forfettario annuo comprensivo di n. 12 giornate, nonché al costo orario di euro 125,00 (oltre IVA) nell'ipotesi di eventuali ulteriori attività extra;

- atteso:

- la novità e la peculiarità della materia in argomento, in relazione alla quale, allo stato, è difficoltoso reperire sul mercato operatori economici in grado di fornire garanzie circa la propria esperienza e professionalità nel settore;
- che dalla disamina dei contenuti della suddetta brochure informativa emerge che la società Avvera S.r.l. possiede pluriennale conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, nonché capacità tecnico-organizzativa di assolvere i connessi conseguenti compiti;
- l'esperienza già acquisita dalla stessa società nell'espletamento dei medesimi servizi anche per alcuni Ordini professionali;
- il gradimento dell'Ente per l'attività di messa a norma rispetto al Regolamento UE 2016/679, recentemente espletata dalla medesima società (incaricata con la succitata delibera n. 26 del 31/10/2018);
- pertanto, la riscontrata assenza di valide alternative sul mercato;
- che, in relazione all'assenza di conflitto di interesse, la relativa dichiarazione sarà acquisita dalla società Avvera S.r.l. prima dell'affidamento dell'incarico e verificata unitamente alla sussistenza degli ulteriori prescritti requisiti;
- che all'interno dell'Ente non sono presenti dipendenti in possesso della specifica professionalità richiesta dalla normativa vigente in materia per ricoprire il ruolo di DPO;

- ritenuto di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la dott.ssa Paola Laudati e di dare mandato al medesimo per i successivi incumbenti di svolgimento della procedura e la successiva esecuzione del contratto eventualmente affidato, salve future determinazioni;

- sentito il Collegio dei Revisori dei conti,

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Seduta C.N. 22/05/2019

delibera

- di designare la società Avvera S.r.l., con sede legale in Milano, via Sardegna 21 – 20146, quale “Data Protection Officer (DPO)” o “Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)” del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo;
- di conferire, a tal fine, alla società Avvera s.r.l., con sede legale in Milano, via Sardegna 21 – 20146, l’incarico annuale, a far data dalla stipula del contratto, per l’espletamento dei servizi in materia di “*data protection*”, relativi, in particolare, alla funzione di DPO, di cui in premessa, entro un tetto di spesa massimo pari a euro 14.000,00 (oltre IVA), quale canone forfettario annuo comprensivo di n. 12 giornate, nonché al costo orario massimo di euro 125,00 (oltre IVA) nell’ipotesi di eventuali ulteriori attività extra, mediante attivazione di apposita procedura d’appalto sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Paola Laudati e di dare mandato al medesimo per i successivi incombeni di svolgimento della procedura e la successiva esecuzione del contratto eventualmente affidato, salve future determinazioni;
- di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.15 “Onorari, compensi e rimborsi spese per speciali incarichi, perizie e consulenze”, dei bilanci di competenza che presentano le occorrenti disponibilità.

Il Presidente sottolinea il proprio apprezzamento per le responsabilità che la dott.ssa Paola Laudati si assume e di cui si fa carico nel seguire la materia oltre al costante impegno e professionalità nello svolgimento del ruolo ricoperto; ringrazia, altresì, la dott.ssa Marta Graziuso per la professionalità dimostrata nel seguire gli adempimenti normativi in materia di Privacy.




ALL. 3

Delibera n° 19
Sezione CN 22/05/2019

MODELLO ORGANIZZATIVO PRIVACY (DATA PROTECTION OFFICER)

D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Regolamento UE 2016/679 - Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali



Sommario

1. PREMESSE.....	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3. LA FIGURA DEL DPO	3
4. OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI	5



1. PREMESSE

Il presente documento ha lo scopo di valutare gli effetti che i nuovi obblighi normativi introdotti dal Regolamento EU 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) hanno sul Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (di seguito per brevità anche “Consiglio” o “CNGeGL”).

In particolare con il presente documento si intende fornire a CNGeGL una valutazione riguardante l'esistenza (o meno) in capo a quest'ultimo di un obbligo di nomina di un Responsabile per la Protezione dei dati (c.d. *Data Protection Officer* o DPO) ai sensi dell'articolo 29 del sopramenzionato regolamento.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente valutazione è stata redatta alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”) ed in considerazione delle posizioni espresse dal Gruppo di lavoro ex Articolo 29¹ (“Working Party 29” o “WP29”) nelle linee guida e opinioni pubblicate riguardanti specifiche tematiche, ovvero del gruppo che riunisce i garanti europei in tema di protezione dei dati personali, nonché nei chiarimenti formulati dall'Autorità Garante italiana nelle “Nuove FAQ sul Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) in ambito pubblico”.

Il Regolamento UE introduce la figura del DPO quale riferimento per le tematiche di compliance relative alla protezione dei dati e quale garante rispetto a tutti gli stakeholders della corretta applicazione del principio di *accountability* che incombe su ogni titolare del trattamento.

Il principio di *accountability* comporta l'onere di dimostrare l'adozione delle misure necessarie (da valutare caso per caso) per allinearsi a quanto previsto normativamente.

Poiché è onere del titolare redigere e conservare opportune documentazioni delle decisioni assunte è stato predisposto il presente documento.

3. LA FIGURA DEL DPO

Il Regolamento prevede che il DPO sia tra i principali attori del quadro giuridico-normativo riguardante la tutela dei dati personali, è infatti il soggetto incaricato dal titolare di assicurare una gestione corretta dei dati personali all'interno dell'Ente.

Chi deve dotarsi di un DPO?

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE, la nomina di un DPO è obbligatoria in tre casi specifici:

¹ Il Gruppo è stato istituito dall'art. 29 della direttiva 95/46, è un organismo consultivo e indipendente, composto da un rappresentante delle autorità di protezione dei dati personali designate da ciascuno Stato membro, dal GEPD (Garante europeo della protezione dei dati), nonché da un rappresentante della Commissione.



1. se il trattamento è svolto da una autorità pubblica o da un organismo pubblico;
2. se le attività principali del titolare consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala;
3. se le attività principali del titolare consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati² o di dati personali relativi a condanne penali e reati.

Che requisiti sono richiesti alla persona che viene designata come “DPO”?

I Titolari del trattamento, su cui ricade l'obbligo o che intendono facoltativamente procedere alla nomina di un DPO, devono formalizzare l'incarico nei confronti di una persona (o di una società in cui operino persone) che possieda una adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, che sia in grado di adempiere alle proprie funzioni in piena indipendenza e che operi in assenza di conflitti di interesse.

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE, il DPO deve infatti essere *“designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati e della capacità di adempiere ai compiti”*.

A titolo esemplificativo, fra le competenze e conoscenze specialistiche necessarie per poter svolgere in modo *compliant* l'attività di DPO possono essere annoverate le seguenti:

- conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati, compresa un'approfondita conoscenza del GDPR;
- familiarità con le operazioni di trattamento svolte;
- familiarità con tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati;
- conoscenza dello specifico settore di attività e dell'organizzazione del titolare;
- capacità di promuovere una cultura della protezione dati all'interno dell'organizzazione del titolare.

È richiesto, inoltre, che il titolare metta a disposizione del DPO le risorse umane e finanziarie necessarie all'adempimento dei suoi compiti.

Quali sono i compiti che il Regolamento UE assegna al DPO?

Il Regolamento UE, ed in particolare l'articolo 39, stabilisce l'elenco dei compiti minimi da attribuire al DPO. In particolare il DPO:

- ha il compito di informare e consigliare il titolare del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento UE e dalle altre disposizioni europee o delle normative nazionali degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- deve verificare che la normativa vigente e le policy interne del titolare siano correttamente attuate ed applicate, incluse le attribuzioni delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale ed i relativi audit. Su richiesta dovrà fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, sorvegliandone poi i relativi impedimenti;

² Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 679/2016, si tratta dei dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni filosofiche o religiose, o l'appartenenza sindacale, oltre al trattamento di dati genetici, dati biometrici al fine dell'identificazione univoca di una persona fisica, e di dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona fisica.



- funge inoltre da punto di contatto sia con il Garante Privacy sia con i diretti interessati, che potranno rivolgersi a lui per l'esercizio dei loro diritti.

Coinvolgimento del DPO in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 38 del GDPR, il titolare dovrà assicurare che il DPO venga *“tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali”*.

Per quanto concerne le valutazioni di impatto sulla protezione dei dati, il Regolamento UE prevede espressamente che il DPO venga coinvolto fin dalle fasi iniziali e specifica che il titolare ha l'obbligo di consultarlo nell'effettuazione di tali valutazioni.

Assicurare il tempestivo e immediato coinvolgimento del DPO, tramite la sua informazione e consultazione fin dalle fasi iniziali, faciliterà pertanto l'osservanza del Regolamento UE e permetterà alle società ed agli Enti di essere *compliant* fin dalla fase di progettazione e non solamente nelle fasi successive.

Di conseguenza il DPO, in ambito privacy, dovrà essere annoverato fra gli interlocutori principali dell'Ente e dovrà partecipare ai gruppi di lavoro che di volta in volta si occuperanno delle attività di trattamento. Ciò significa che l'Ente dovrà garantire, per esempio:

- che il DPO venga invitato a partecipare su base regolare alle riunioni del management di alto e medio livello;
- la presenza del DPO ogniqualvolta debbano essere assunte decisioni che impattano sulla protezione dei dati³;
- che il parere del DPO riceva sempre la dovuta considerazione. In caso di disaccordi, sarà raccomandabile per l'Ente, quale buona prassi, di documentare le motivazioni che hanno portato a condotte difformi da quelle raccomandate dal Data Protection Officer;
- che il DPO venga consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati o un altro incidente.

4. OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI

Per quanto concerne l'identificazione dell'obbligatorietà o meno per il CNGeGL di dotarsi di un DPO occorre esaminare il caso disciplinato dall'art. 37, par. 1, lett. a), del RGPD secondo cui la designazione di un DPO è obbligatoria *“quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico”*.

Seppur il Regolamento (UE) 2016/679 non definisce la nozione di *“autorità pubblica”* o *“organismo pubblico”* si ritiene che tale definizione debba essere conforme al diritto nazionale. Pertanto, devono intendersi *“autorità pubbliche o organismi pubblici”* tutte le autorità nazionali, regionali e locali nonché una serie di altri organismi di diritto pubblico come definiti dall'art. 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/98/CE secondo cui per *«organismo di diritto pubblico»* è da intendersi, tra l'altro, qualsiasi

³ Il DPO dovrà pertanto disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti in modo da poter rendere una consulenza idonea.



organismo “istituito per soddisfare specificatamente bisogni d’interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale”.

Il CCNQ del 13 luglio 2016, art. 3, comma 1, III paragrafo, riconosce il CNGeGL come appartenente al comparto degli enti pubblici non economici.

In quanto tale soggiace, seppur con alcune specifiche esclusioni, a molte delle norme applicabili alle pubbliche amministrazioni.

Pertanto, è da ritenersi che, vista la natura pubblicistica, il CNGeGL debba dotarsi obbligatoriamente della figura del DPO.